

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 11/02/2025, n. 3539

**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente  
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere  
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere  
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere  
Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 24662 anno 2023

proposto da:

Za.Gi., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mangione in forza di procura in calce al ricorso per cassazione, presso il cui studio è domiciliato in A, Via (Omissis);  
ricorrente

contro

Ca.Si.;  
intimata

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 848/2023, emessa nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi n. 209/2021, del 22.04.2023, pubblicata il 28.04.2023, non notificata.  
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal consigliere relatore Guglielmo Garri.

**FATTI DI CAUSA**

1. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza dei giorni 2 - 8 luglio 2020, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi Za.Gi. e Ca.Si., che avevano contratto matrimonio civile in

data 21 giugno 2005; ha rigettato le reciproche domande di addebito; ha disposto l'affido congiunto dei figli minori, stabilendone il domicilio prevalente presso la madre; ha assegnato la casa coniugale alla signora Ca. per continuare a viverci con i figli con lei conviventi; ha disciplinato il diritto di visita e di incontro tra il padre e i figli; ha posto a carico dello Za. l'obbligo di versare alla moglie l'importo di Euro 450.00 come contributo al mantenimento dei figli minori e l'importo di Euro 200,00 per il mantenimento della stessa; ha compensato le spese di lite tra le parti.

2. Con ricorso depositato il 27 marzo 2016, Za.Gi. ha proposto appello avverso la decisione, dolendosi del mancato accoglimento della sua domanda di addebito della separazione alla moglie e, di conseguenza, dell'onere di mantenimento della stessa disposto a proprio carico; in subordine, della quantificazione dell'assegno stabilito a proprio carico per il mantenimento del coniuge; in ultimo della mancata pronuncia sulla richiesta, già avanzata in primo grado, affinché i minori conservino, ex art. 337 ter c.c., rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti della famiglia paterna.

Si è costituita la signora Ca.Si. chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, ha chiesto l'addebito nei confronti dello Za.

3. Con sentenza del 28/04/2023 la Corte di Appello di Palermo ha respinto l'appello principale ed accolto quello proposto in via incidentale avente ad oggetto l'addebito della separazione.

La corte distrettuale ha ritenuto provata la condotta violenta del signor Za. ai danni della moglie ritenendo provati due episodi specifici: i) nel corso di un litigio con la moglie avvenuto nel mese di agosto del 2015 ha assunto una condotta violenta, tale da cagionare una lesione al labbro e dei segni sul braccio evidenziati nella deposizione resa dal Maresciallo di carabinieri giunto sul posto nell'immediatezza del fatto; ii) in un'altra occasione lo Za. aveva lasciato la moglie ed i figli sul ciglio della strada con le valigie il giorno prima di Natale. In questa circostanza un teste aveva riferito di aver soccorso la signora Ca. che riportava segni di violenza sul braccio, nonché sul corpo di uno dei figli. La Corte palermitana, inoltre, ha respinto la domanda di riduzione del mantenimento disposto in favore della coniuge, atteso lo squilibrio economico fra le parti e dichiarando, altresì, inammissibile la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia del Tribunale sulla domanda formulata dallo Za. ex art. 337 ter, comma 1, c.c. inerente al diritto dei figli a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti paterni, considerato che legittimati a suddetta azione sono i parenti pretermessi e non il genitore e che la procedura è regolata dall'art. 336 c.c.

Il signor Za.Gi. ha proposto ricorso per cassazione assistito da quattro motivi.

La signora Ca.Si. non si è costituita rimanendo intimata.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.) e, in particolare, degli artt. 343 c.p.c. in relazione all'art. 333 c.p.c., nonché degli artt. 23 e 8 della legge n. 74 del 1987 - violazione del diritto di difesa dell'appellante principale artt. 101 e 352 c.p.c.

La corte distrettuale ha errato nel ritenere ammissibile l'appello incidentale in quanto depositato solo due giorni prima della data di udienza rinviata d'ufficio successiva alla prima.

Ed invero, sarebbe stato violato l'art. 343 c.p.c. nella versione ante riforma, secondo cui l'appello incidentale va proposto a pena di inammissibilità entro la prima udienza di comparizione, mentre, nel caso di specie, l'appello incidentale sarebbe stato proposto solo due giorni prima dell'udienza di rinvio d'ufficio successiva alla prima.

Nel motivo, inoltre, si lamenta la violazione del diritto di difesa non essendo stato concesso un ulteriore termine per note conclusive, richiesto con note depositate in data 22/02/2023, in quanto ritenuto incompatibile con il rito camerale la cui udienza con note scritte era stata fissata per il 24/02/2023.

1.1 Il motivo è infondato.

L'appello incidentale è stato tempestivamente proposto, non applicandosi al rito di famiglia la norma di cui all'art. 343 c.p.c., considerato che il gravame nel predetto rito si svolge in sede camerale.

Questa Corte ha al riguardo affermato che nel giudizio di appello da svolgersi con il rito della camera di consiglio (nella specie: appello in tema di separazione personale dei coniugi) è consentita la proposizione dell'appello incidentale con la presentazione di una memoria da depositarsi, al più tardi, nella prima udienza. (cfr. Cass. 7696/2005; nella specie la sentenza di secondo grado, cassata dalla Suprema Corte in applicazione del principio sopra esposto, aveva ritenuto inammissibile l'appello incidentale perché era stato proposto nella prima udienza e non, come prevede l'articolo 343 del c.p.c., all'atto della costituzione in cancelleria nel termine perentorio di 20 giorni di cui all'articolo 166 del codice di procedura civile).

Ciò posto, è evidente la tempestività dell'appello incidentale depositato due giorni prima della prima udienza camerale successiva a quella rinviata d'ufficio. Tale deposito non può ritenersi, pertanto, tardivo in quanto ha consentito il pieno espletamento del diritto di difesa in considerazione della circostanza pacifica che l'udienza camerale con cui la corte distrettuale ha assunto la causa in decisione ha avuto luogo nelle forme a trattazione scritta in data 24/02/2023, su richiesta di rinvio per precisazione delle conclusioni, ossia dieci mesi dopo l'udienza in cui la signora Ca. ha depositato l'appello incidentale. Tale circostanza

processuale sgombra il campo, altresì, dalla eccezione di violazione del diritto di difesa, atteso che il principio del contraddittorio, nel caso di specie, è stato pienamente rispettato dovendosi addebitare esclusivamente al ricorrente di non aver proceduto a contestare nel merito l'appello incidentale nel periodo intercorrente fra le due anzidette udienze (aprile 2022 - febbraio 2023).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, c.p.c., dell'art. 111 cost., commi 1 e 6, dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza per difetto di motivazione, nonché per motivazione apparente e violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. e ss. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La corte di Appello ha errato nel riconoscere l'addebito della separazione a carico del signor Za., ritenendo provati i due episodi di violenza fisica allegati dalla moglie.

In particolare, non si sarebbe tenuto conto della diversa valutazione operata in sede penale che ha escluso qualsivoglia rilievo sia all'episodio dell'abbandono in strada che a quello della lite con ferita al labbro ai danni della signora Ca.

Inoltre, il ricorrente lamenta una errata valutazione del materiale probatorio inerente alle addotte violenze morali perpetrate a suo danno sin dal 2013. In particolare, si contesta l'omesso esame delle condotte umilianti e denigratorie poste in essere dalla signora Ca., oggetto di prova in primo grado e totalmente omesse nella sentenza impugnata, con conseguente mancata comparazione di queste condotte con le presunte violenze subite dalla moglie.

2.1 Orbene, il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni.

Ad avviso di questa Corte le censure prospettate, piuttosto che integrare un vizio della sentenza per motivazione apparente od omesso esame circa un fatto decisivo, sono finalizzate a richiedere una nuova e diversa valutazione del merito insindacabile in sede di legittimità. Ciò sulla scorta del consolidato principio secondo cui con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le

risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, c.p.c., dell'art. 111 cost., commi 1 e 6, per nullità della sentenza per difetto di motivazione, nonché motivazione apparente e - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Tale censura contesta la ricostruzione della situazione reddituale delle parti evidenziando errori nella quantificazione dei redditi del signor Za.

3.1 Anche tale motivo è inammissibile in quanto come il precedente è finalizzato ad una diversa valutazione del merito come accertato dal giudice di seconde cure.

Inoltre, è da rilevarsi che la diversa quantificazione dei redditi come ricostruita dal ricorrente non è concludente ai fini di una diversa valutazione in ordine alla debenza dell'assegno di mantenimento, perché permane un evidente squilibrio reddituale fra le parti che comporta un giudizio di non decisività dell'asserito omesso esame della condizione reddituale dello Za.

4. Con il quarto ed ultimo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e in particolare degli artt. 155, 337 ter e 336 c.c. e dell'art. 709 ter c.p.c.

La corte territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda del ricorrente volta a disporre che i figli minori possano conservare ex art 337 ter c.c. anche rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti paterni, di fatto ostacolati dalla madre. La corte ha ritenuto che gli unici legittimati a tale azione sono i parenti pretermessi e non il genitore e che la procedura è regolata dall'art. 336 c.c. La corte avrebbe errato nella misura in cui ha negato la legittimazione del genitore che, viceversa, ha la facoltà di richiedere in ogni momento la revisione della regolamentazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c., nonché ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. in caso di gravi inadempimenti da parte di uno dei genitori in ordine al regime di affidamento dei minori e di esercizio della responsabilità genitoriale. 4.1 Il motivo è fondato.

L'art. 317 bis c.c. stabilisce che "Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma".

Tale norma ha introdotto nell'ordinamento il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i loro nipoti minorenni subordinando però tale diritto al prevalente interesse del minore.

Tale norma non inerisce l'ambito del giudizio di separazione e divorzio in cui le parti sono rappresentate esclusivamente dai coniugi che esercitano la responsabilità genitoriale sui figli minori e che, in caso di dissidio, deve essere regolamentata dal giudice all'esito del giudizio sul rapporto di coniugio. In altri termini, la disposizione non regola una legittimazione degli ascendenti per un'azione esercitabile in sede separatizia o divorzile, ma in un giudizio separato azionato in via diretta dagli ascendenti.

Questa Corte, con riferimento al novellato art. 155 cod. civ., ha affermato che la norma, nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata, ma non incide sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti delle parti in essi coinvolti, e non consente pertanto di ravvisare diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento "ad adiuvandum", ai sensi dell'art. 105, comma secondo, cod. proc. civ. (cfr Cass 22081/2009).

Pertanto, a fronte della carenza di legittimazione dell'ascendente nell'ambito del giudizio di famiglia avente ad oggetto la separazione o il divorzio, non si può che far riferimento alle norme di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c. e 709 ter c.p.c., vigenti *ratione temporis*, che assegnano ai genitori la legittimazione in ordine alle controversie aventi ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento, in un'ottica di esclusivo interesse prevalente del minore.

In tale quadro è da osservarsi come la tutela dell'interesse del minore a veder realizzato un rapporto significativo con i nonni laddove ostacolato da uno dei genitori non possa che trovare tutela nel giudizio di separazione con l'attribuzione della legittimazione al genitore che denuncia le condotte ostative e quindi nocive per il minore nell'ambito delle domande volte a richiedere la regolamentazione dei rapporti non solo fra genitori e figli, ma anche fra ascendenti e nipoti al fine di tutelare l'interesse prevalente di questi ultimi ad un sano ed equilibrato sviluppo affettivo anche con la frequentazione della propria famiglia di origine.

Va ricordato anche che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 194 del 2015, ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., come modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 154 del 2013, impugnato, in

riferimento agli artt. 3,76,77 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce alla competenza del tribunale per i minorenni le controversie di cui all'art. 317 - bis cod. civ. concernenti il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, anche in caso di pendenza di un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori dinanzi al tribunale ordinario. La mancata previsione, nella legge di delega, di una specifica direttiva a proposito del giudice competente per il contenzioso in esame non può interpretarsi come una sorta di implicito e necessario vincolo alla sua devoluzione al giudice non specializzato. E' ragionevole che il legislatore delegato, avendo introdotto, conformemente alla delega, una previsione del tutto innovativa, quale quella di cui all'art. 317 - bis cod. civ., ne abbia definito, con la disposizione impugnata, anche i contorni processuali, adeguatamente individuando il giudice competente in quello specializzato. Inoltre, il cumulo processuale previsto dal secondo periodo del comma in esame - in base al quale i procedimenti di cui all'art. 333 cod. civ. relativi alla condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori nei confronti del figlio, di regola attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni, sono affidati al tribunale ordinario quando tra i coniugi penda un giudizio di separazione o di divorzio - presenta una ratio non irragionevole (legata all'identità soggettiva delle parti in causa e alla possibilità di adottare in un unico contesto i provvedimenti più opportuni per la tutela dei minori), insuscettibile, tuttavia, di essere estesa all'ipotesi, del tutto differente, dei procedimenti di cui all'art. 317 - bis cod. civ.

L'auspicato cumulo processuale di tale contenzioso con quello della separazione o del divorzio, infatti, avverrebbe nonostante la diversità delle parti in giudizio e degli interessi in contesa, atteso che occorrerebbe assicurare tutela ad una sfera di affettività (quella degli ascendenti) suscettibile di essere compromessa indipendentemente da vicende di crisi coniugale e si finirebbe inevitabilmente per introdurre, tra gli stessi coniugi, un ulteriore elemento di conflittualità, potenzialmente eccentrico rispetto a quelli già presenti. La stessa audizione dei minori (nel cui esclusivo interesse vanno adottati i provvedimenti di cui all'art. 317 - bis cod. civ.) diventerebbe, per così dire, "strabica", siccome volta, da un lato, a valutare a quale dei genitori affidare i minori e, dall'altro lato, a valutare come l'interesse di questi ultimi possa essere temperato con l'autonomo diritto degli ascendenti.

In conclusione, il motivo è fondato, perché nel giudizio di separazione il genitore è ben legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell'altro genitore, ai sensi degli articoli 337 ter e seguenti c.c.

In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di ragione con cassazione e rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso. Rigetta il primo motivo e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo. Cassa e rinvia alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese della presente fase.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2025.